

ANAGRAFICA CONSULENTE

Ragione sociale:

Indirizzo:

P.Iva/C.f.:

PEC:

Nome e Cognome del legale rappresentante:

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI CONSULENZA

1. Clausole generali

Il contratto si intende concluso esclusivamente con la sottoscrizione e la restituzione a Bi.P.Ca. dell'ordine ed è soggetto alle condizioni e termini che seguono, ove sopra non espressamente derogati.

Le condizioni di contratto eventualmente inviate a Bi.P.Ca. dal fornitore non saranno accettate né ritenute vincolanti se non espressamente sottoscritte dalla stessa.

Tutti i documenti/offerte citati nell'ordine costituiscono parte integrante del medesimo.

Copia per conferma dell'ordine deve essere restituita timbrata, controfirmata e datata per accettazione. Il numero dell'ordine e se presente il riferimento progetto dovranno essere riportati su tutte le fatture ed i documenti di trasporto emessi dal consulente.

1

2. Corrispettivo.

L'adeguamento automatico ad eventuali indici di rivalutazione non è applicabile all'ordine, salvo espressa deroga.

Eventuali variazioni del corrispettivo dovranno essere concordate per scritto tra le parti.

3. Fatturazione

Il consulente potrà emettere le fatture solamente al termine della consulenza o alle diverse scadenze eventualmente stabilite nell'ordine o in altro documento contrattuale.

Tutte le fatture dovranno essere inviate agli uffici di Bi.P.Ca. e così intestate:

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a.

Via Ribes, n. 5

10010 Colletterto Giacosa (TO)

Partita IVA 06608260011

FIRMA

DATA



Le voci delle fatture dovranno essere corrispondenti ai dettagli dell'ordine. Il consulente sarà tenuto a fornire le coordinate bancarie per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Condizioni di pagamento

Salvo diversa specificazione riportata nell'ordine o in altro documento contrattuale, tutti i pagamenti sono a 60 giorni f.m.d.f. tramite bonifico bancario.

5. Condizioni di consegna e di esecuzione

La prestazione della consulenza dovrà essere effettuata, ove non diversamente specificato, alla Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a., via Ribes, 5 - 10010 Colletterto Giacosa.

6. Incompatibilità. Divieto di concorrenza. Copertura assicurativa.

Il consulente garantisce espressamente di possedere tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di consulenza affidatagli, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con lo svolgimento della medesima e, in particolare, di non essere vincolato da precedenti accordi di qualunque natura con terzi tali da ostacolare od impedire la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine il consulente dovrà fornire copia delle polizze assicurativa per la responsabilità civile professionale nonché per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT e RCO).

7. Divieto di cessione

È vietata qualsiasi forma di cessione, da parte del consulente, dell'ordine, degli eventuali ordini successivi e collegati al medesimo e dei relativi crediti.

8. Competenza

Ogni questione concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

9. Consenso al trattamento dei dati

Le parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonché necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del contratto.

L'ordine può contenere informazioni riservate. Esso pertanto è strettamente confidenziale e rivolto esclusivamente al destinatario. L'ordine ricevuto da chi non ne sia il destinatario designato non deve essere diffuso, copiato o utilizzato in alcun modo.

10. Codice di condotta

Il consulente è a conoscenza che Bi.P.Ca. è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ed aderisce ai principi, ai divieti ed alle prescrizioni contenute nel codice di condotta di pubblicato sul sito internet di quest'ultima www.bioindustrypark.eu.



Il consulente si obbliga, inoltre, al rispetto dei principi, dei divieti ed delle prescrizioni contenute nelle procedure al medesimo applicabili in relazione alle attività svolte per conto di Bipca ed è a conoscenza delle sanzioni previste dal codice disciplinare.

In caso di violazione dei predetti obblighi da parte del consulente, dei suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti o dei soggetti dei quali si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni richieste, indipendentemente dall'apertura e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale o amministrativo a loro carico, Bi.P.Ca. ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza che perciò al consulente siano dovuti indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese di sorta, mediante semplice comunicazione scritta e senza preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberta Pasquero

Data, timbro e firma

3

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 6 (incompatibilità; divieto di concorrenza; copertura assicurativa); art. 7 (incedibilità del contratto); art. 8 (foro competente).

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberta Pasquero

Data, timbro e firma